

Causa T-74/91

Rocco Tancredi contro Parlamento europeo

« Irricevibilità »

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 6 aprile 1992 II - 1646

Massime dell'ordinanza

1. *Dipendenti — Ricorso — Ricorso avverso una decisione di una commissione giudicatrice di concorso — Mezzi relativi all'irregolarità del bando di concorso non impugnato in tempo utile — Irricevibilità — Limiti — Irregolarità emersa durante lo svolgimento del concorso (Statuto del personale, art. 91)*
2. *Dipendenti — Ricorso — Ricorso avverso la mancata iscrizione in un elenco di idoneità — Ricevibilità — Mezzi deducibili (Statuto del personale, art. 91)*

1. Un dipendente non può, a sostegno di un ricorso proposto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, dedurre mezzi relativi alla pretesa irregolarità del bando di concorso, qualora non abbia impugnato tempestivamente i punti del bando che egli ritiene lesivi. In caso contrario sarebbe possibile rimettere in discussione un bando di concorso molto dopo la sua pubblicazione e

quando la maggior parte o tutte le operazioni del concorso si sono già svolte, il che sarebbe in contrasto con i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di sana amministrazione. Diverso è il caso di colui che faccia valere irregolarità la cui origine può rinvenirsi nel testo del bando di concorso, ma che sono intervenute al momento dello svolgimento del concorso.

2. Un ricorso proposto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso relativa all'esclusione dall'elenco di idoneità è, di massima, ricevibile. Tuttavia, qualora la mancata inclusione derivi dal fatto che il candidato non ha ottenuto, in seguito alle prove sostenute, il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso, il ricorrente può far valere un solo mezzo utile relativo ad un errore manifesto di valutazione delle sue attitu-

dini da parte della commissione giudicatrice è, in particolare, al fatto che tale commissione gli abbia erroneamente attribuito un voto eliminatorio alle prove orali. L'omessa deduzione, da parte del ricorrente, dell'erroneità del voto eliminatorio attribuitogli dalla commissione giudicatrice comporta l'irricevibilità delle conclusioni tendenti all'annullamento o alla modifica dell'elenco di idoneità.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

6 aprile 1992 *

Nella causa T-74/91,

Rocco Tancredi, residente in Taranto (Italia), con l'avv. Giuseppe Semeraro, patrocinante in Corte di cassazione, con studio sito in via Mazzini 3, 74100 Taranto,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, e Kieran Bradley, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato del Parlamento europeo, Plateau de Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del bando di concorso PE/52/A e/o all'annullamento o alla modifica dell'elenco di idoneità redatto dalla commissione giudicatrice del suddetto concorso,

* Lingua processuale: l'italiano.